

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AREA NORD OVEST

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento recante il n. di Ruolo n. 1/2024, promosso ad istanza dei tesserati Sigg. Roma Stefano, nato a Torino (TO), in data 11/12/1968 e Ronchetti Gianluca, nato a Como (CO), il 25/06/1967, per l'annullamento delle gare G_MAS svoltesi in data 13/01/2024 a Pila (con codex MCFAA-0005 e 0010, MBMAA-0004 e 0009, MAMAA-0003 e 0008), organizzate dallo Sci Club Master Team Pila Associazione Dilettantistica, nell'ambito del circuito denominato Tecnitalia Cup 2024.

Premesso che

In data 17 gennaio 2024 i Sig.ri Roma Stefano e Ronchetti Gianluca, entrambi tesserati per lo Sci Club Pila, proponevano ricorso all'intestato Giudice Sportivo Territoriale denunciando, in riferimento alle surriferite gare: 1) la violazione di norme regolamentari della Federazione e, in specie, dell'art. 3.2.11 dell'Agenda dello Sciatore. Più nello specifico, è stata contestata l'irregolarità dell'ordine di partenza delle gare, per essere *"gli atleti dei gruppi Master A, B, e C partiti in base al punteggio FISI all'interno del proprio gruppo di appartenenza, senza tener conto delle categorie (esempio A6, A5, A4 ecc), in palese violazione al regolamento"*; 2) La *"messa a rischio"* degli atleti nel corso delle medesime gare, in ragione del fatto che *"atleti con età molto diversa fra loro sono partiti con solo 30 secondi di differenza, il che potenzialmente costituisce un rischio nello svolgimento in sicurezza della gara"*. Chiedevano, pertanto, l'annullamento delle gare e l'assunzione di sanzioni nei confronti dei soggetti deputati a garantire il corretto svolgimento delle stesse.

L'adito Giudice Territoriale acquisiva, d'ufficio, la seguente documentazione:

- Ordini di Partenza (e Classifiche di gara) da cui si ricavava conferma dell'intervenuta partenza degli atleti dei gruppi Master A, B, e C in base al punteggio FISI all'interno del proprio gruppo di appartenenza, senza tener conto delle categorie (nessuna specifica contestazione contiene, il ricorso, circa le modalità di sorteggio dei concorrenti, che è comunque avvenuto per ciascun

Gruppo A, B, e C);

- Comunicato di Giuria del 13.01.2024, dal quale si ricava l'intervenuta adozione da parte della Giuria di un intervallo di partenza tra un concorrente e l'altro pari a 30";

- Referto del Delegato FIS I sig. Bronzing Fabio del 13.01.2024, il quale contiene, nella sezione "Note obbligatorie", le seguenti segnalazioni riguardo allo svolgimento delle gare: - che la prima contestazione di presunte irregolarità dell'ordine di partenza è stata effettuata, dal solo sig. Roma (il nome di Ronchetti non compare) al termine della prima gara, dunque a competizione oramai conclusa ("alla fine della gara 1 il concorrente n. 34 Stefano Roma mi segnala che la start list non è corretta perché non suddivisa nelle categorie previste es. C13 C12... etc."); - che la Giuria, valutata in un primo tempo la redazione di una nuova start list ("Durante confronto telefonico con Gagliardi vengono fornite indicazioni al crono per redigere la start list corretta"), ha di poi acconsentito alla prosecuzione della gara "come da programma", fondando la propria determinazione sulle seguenti valutazioni: "Risultò subito evidente l'impossibilità di riorganizzare gara 1 e 2 per mancanza di tempo per cui la giuria decide di proseguire come da programma in quanto ha ritenuto che non avrebbe inficiato la classifica finale prevista a categorie unificate, anche a fronte dell'esiguo numero di concorrenti, solo 127 in tutto e delle ottime condizioni del manto nevoso. Tengo a precisare che l'articolo 3.2.11 - Master recita quanto segue: Normalmente la successione nelle partenze delle categorie è la seguente: tutto il Gruppo C, C13 - C12 - C11 - C10 - C9 - C8 - C7 C6 - C5 - C4 - C3 - C2 - C1; tutto il Gruppo B, B13 - B12 - B11 - B10 - B9 - B8 - B7, tutto il Gruppo A, A6, A5, A4, A3, A2, A1 NON OBBLIGOI"; - che il Sig. Roma, dopo aver comunicato la propria intenzione di presentare ricorso in Federazione, "ha comunque partecipato alla gara 2"; - che, infine, il sig. Roma, "dalla start list con le sottocategorie sarebbe partito in seconda posizione al posto della quarta, differenza ritenuta non in grado di inficiare la sua ottima prestazione sportiva viste le condizioni perfetta della pista". Il Referto dava dunque conclusivamente atto che "la competizione si è svolta regolarmente grazie alla fattiva collaborazione di tutto lo staff":

Rilevato, dall'esame della predetta documentazione: - che le modalità di svolgimento delle gare avrebbero potuto integrare la violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, dello Statuto FIS I, dell'art. 2, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIS I, anche in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, nonché delle disposizioni regolamentari applicabili in materia, avuto specifico riguardo all'art. 3.2.11 dell'Agenda degli Sport Invernali - Stagione 2023/2024 ed all'art. 622 del Regolamento Tecnico Federale Sci Alpino; - riservata, altresì, ogni valutazione e pronuncia circa la sussistenza del personale, attuale e concreto interesse ad agire dei Sig.ri Roma Stefano e Ronchetti Gianluca, l'intestato Giudice Territoriale instaurava il contraddittorio tra le parti ricorrenti e i soggetti interessati da tale ricorso, che sono stati identificati

nello Sci Club Master Team Pila, in qualità di società organizzatrice le gare, nonché nei sig.ri Bronzing Fabio (Delegato Tecnico FISI), Fosson Umberto (Direttore di Gara) e Ventura Federico (Arbitro), i quali hanno consentito lo svolgimento delle gare con le surriferite modalità, in ritenuta assenza di irregolarità.

In data 29 gennaio 2024 il Sig. Roma indirizzava allo scrivente Giudice, tramite e-mail, una serie di precisazioni che, per il vero, non aggiungevano circostanze significative ai fini della decisione rispetto a quelle già dedotte nel proprio ricorso.

Con memoria *ex art.* 24 del Regolamento di Giustizia FISI, del 7 febbraio 2024, i sig.ri Umberto Fosson e Federico Ventura, nonché lo Sci Club Master Team Pila, a mezzo del proprio difensore, giusto incarico conferito dai predetti soggetti, contestavano ogni addebito e deducevano: 1) che il solo criterio imposto dall'Agenda dello sciatore per la redazione degli ordini di partenza è il seguente: *“il sorteggio degli ordini di partenza è effettuato per ognuna delle categorie femminili del Gruppo C, per quelle del Gruppo B, per quelle del Gruppo A e a seguire in ordine di punteggio FISI la categoria Giovani e Senior [...]”* (art. 3.2.11 Agenda, primo allinea); 2) che il regolamento *“non impone affatto una suddivisione per subcategorie”*, limitandosi invero, al secondo allinea dell'art. 3.2.11, a *“suggerire”* un criterio di successione nelle partenze delle categorie, tale per cui, *“di norma”* (ma non obbligatoriamente) l'ordine di partenza prevede la seguente successione nelle partenze: tutto il Gruppo C, tutto il gruppo B e tutto il gruppo A, ciascuno di essi suddiviso nelle varie sottocategorie; 3) che il comportamento del sig. Roma è stato *“quantomeno contraddittorio”*, per aver il medesimo comunque preso parte anche alla seconda gara, a dispetto delle contestazioni mosse al termine della prima gara circa la presunta irregolarità dell'ordine di partenza; 4) di ritenere l'accusa di *“aver messo a rischio gli atleti”*, oltre che infondata, *“gravissima e calunniosa”*. Avuto specifico riguardo all'intervallo di partenza specificavano come lo stesso fosse stato individuato in modo tale da garantire lo svolgimento delle gare *“in sicurezza e senza intoppi”* e come, peraltro, nessuno degli atleti partecipanti alle gare avesse percepito alcun rischio; 5) che, infine, le reali *“ragioni”* sottese al reclamo presentato dai sig.ri Ronchetti e Roma sarebbero da ricercare in precedenti screzi e divergenze tra i reclamanti e lo Sci Club Master Team Pila, associazione alla quale i medesimi erano precedente tesserati. In via istruttoria, i deducenti producevano: 1) un video parziale della gara, volto a dimostrare le *“ottime condizioni di visibilità”*, la *“perfezione del manto nevoso”*, la protezione adeguata del tracciato ed il posizionamento di allenatori *“lungo l'intero percorso”*; 2) una serie dichiarazioni (*“raccolta firme”*), prive di data, ma evidentemente riferibili ad epoca successiva all'avvio del presente procedimento, a firma di numerosi atleti (appartenenti a diversi sci club) che han preso parte alle medesime gare. Le dichiarazioni, aventi tutte identico contenuto, sono volte a confermare l'avvenuto *“regolare*

svolgimento delle competizioni”, l’assenza di *“problemi legati alla sicurezza degli atleti”*, nonché l’intervenuta organizzazione delle competizioni *“con professionalità e attenzione”*; 3) screenshot di un messaggio trasmesso da Gianluca Ronchetti a Umberto Fosson, in data non meglio precisata, per *“scusarsi del disagio creato”* e per chiarire che il ricorso presentato alla Federazione era volto a *“fare chiarezza”* e *“capire quali siano le giuste regole”*. Tale documentazione veniva integrata in data 12.02.2024, mediante deposito di ulteriori dichiarazioni, di identico contenuto rispetto a quelle già depositate, a firma di altri atleti che hanno preso parte alle gare. Chiedevano, dunque, di disporre l’archiviazione del procedimento, con condanna dei ricorrenti per lite temeraria ex art. 11 Reg. Giustizia FISU nella sua massima estensione.

Con memoria ex art. 24 del Regolamento di Giustizia FISU, del 12 febbraio 2024, il sig. Fabio Bronzing, a mezzo del proprio difensore, giusto incarico conferito dal medesimo, contestava ogni addebito sulla base di argomentazioni per lo più sovrapponibili a quelle già svolte dai sig.ri Umberto Fosson e Federico Ventura, nonché dallo Sci Club Master Team Pila. Svolgeva, peraltro, una serie di precisazioni utili alla miglior comprensione della vicenda e, in particolare, specificava quanto segue: (i) che gli ordini di partenza sono stati trasmessi agli atleti già la sera prima della gara, senza che nessuno abbia eccepito nulla; (ii) che la prima delle due gare si è svolta in assenza di osservazioni da parte di alcuno e che, soltanto dopo la prima delle due gare, l’atleta Roma ha fatto presente che non era stato seguito il criterio suggerito dall’Agenda, comunicando che avrebbe presentato ricorso; (iii) che, in tale frangente, il sig. Bronzing ha evidenziato come, *“certamente”*, il suggerimento dell’Agenda sarebbe stato recepito nelle prossime competizioni, ma che, purtroppo, a causa di alcune problematiche tecniche (*“indisponibilità di stampanti sulla pista di gara, tempistiche ristrette...”*) il problema non poteva essere risolto nell’immediato; che il sig. Roma avrebbe ribadito la propria intenzione di presentare, in ogni caso, reclamo, nonostante egli (così come nessun altro) abbia segnalato nulla dopo aver ricevuto gli ordini di partenza ed abbia ritenuto di partecipare ugualmente anche alla seconda gara; che la seconda gara, posto che tutti i tecnici e gli atleti (fatta eccezione per il sig. Roma) hanno concordemente ritenuto superfluo rielaborare gli ordini di partenza, è stata avviata con gli ordini elaborati inizialmente, dunque senza la suddivisione dei Gruppi C, B, e A nelle relative sottocategorie. Concludeva, dunque, per l’infondatezza del reclamo e la richiesta di archiviazione dello stesso, chiedendo inoltre la condanna dei ricorrenti per lite temeraria.

Motivi della decisione

In via preliminare, deve rilevarsi che sussiste un interesse personale, concreto ed attuale, in capo ai ricorrenti Sig.ri Roma Stefano e Ronchetti Gianluca, in quanto atleti tesserati attivi nel circuito Master, ad ottenere una pronuncia in merito all’intervenuto rispetto o meno dei regolamenti

Federali, con specifico riferimento al tema delle modalità di predisposizione delle liste di partenza riguardanti le gare Master. La decisione dei sig.ri Roma e Ronchetti di prendere comunque parte alla seconda gara e l'esito favorevole della stessa (per quanto concerne, peraltro, il solo sig. Roma) non pregiudicano – infatti - il loro personale e concreto interesse ad agire, al fine di sentir giudicare condotte che i medesimi ritengono non essere stati aderenti ai Regolamenti della Federazione e, ciò, a prescindere dai risultati dai medesimi ottenuti in gara. Tale interesse ad agire è nondimeno attuale, tenuto conto del fatto che il Circuito Tecnitalia Cup 2024, di cui le gare oggetto di reclamo fanno parte, prevede ulteriori tappe (in programma, come da calendario, in data 10/02/2024, 18/02/2024, 02/03/2024, 17/03/2024), rispetto alle quali si impone, senz'altro, il rigoroso rispetto dei regolamenti Federali. In definitiva, ritiene dunque il Giudicante che entrambi i ricorrenti siano titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, a mente del combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 21, co. 1, lett. b) Codice di Giustizia Sportiva FISJ.

È d'altro canto doveroso sottolineare, sempre in via preliminare, che i sig.ri Roma e Ronchetti non hanno presentato apposito reclamo, in forma scritta, contro le direttive della Giuria, così come previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 641.6, 643.6 e 644.1 del Regolamento Tecnico Federale. Tale omissione, se da un lato non determina l'impossibilità di presentare un ricorso al Giudice Sportivo Territoriale ex art. 647.1.3.2. del menzionato Regolamento, denota quantomeno un'iniziale acquiescenza da parte dei ricorrenti alle decisioni della Giuria, con inevitabili riflessi in ordine alla valutazione della gravità o meno delle condotte contestate, laddove eventualmente sussistenti.

*** **

Prendendo in esame le domande dei ricorrenti, dirette ad ottenere l'"invalidazione delle gare", con correlata restituzione delle quote di iscrizione, nonché l'adozione di "*opportune sanzioni per tutti coloro che avrebbero dovuto garantire il corretto svolgimento della manifestazione*", si osserva quanto segue.

La circostanza relativa alla intervenuta predisposizione della start list di gara in assenza di suddivisione dei Gruppi Master C, B, e A nelle relative sottocategorie, come anzi sopra già rilevato, è pacifica e documentale. Parimenti, non è oggetto di contestazione ed è anzi anch'essa documentale la circostanza afferente all'intervenuta adozione di un intervallo di partenza tra un concorrente e l'altro pari a 30".

Atteso quanto precede, ciò che dovrà essere verificato - previo sintetico esame della normativa regolamentare, funzionale alla decisione del caso di specie - è se le predette circostanze

rappresentino, o meno, violazioni di natura regolamentare, così come contestato dai ricorrenti, tali da inficiare la regolarità delle gare e la conseguente omologazione del relativo risultato, ovvero da determinare l'adozione di sanzioni nei confronti dei soggetti tenuti al rispetto di tali norme regolamentari.

Il vigente Regolamento Tecnico Federale Sci Alpino (RTF), contenente le regole generali applicabili a tutte le gare inserite nel calendario FIS (Art. 200), a meno che non sia specificato diversamente, dispone innanzitutto all'art. 217.1, che *“l'ordine di partenza di ogni gara”* venga *“stabilito secondo una specifica formula di sorteggio e/o a seconda del punteggio dell'atleta”*. Il sorteggio dei concorrenti, da effettuarsi il giorno prima della gara (Art. 621.6) è di competenza della Giuria (art. 621.1). L'ordine di partenza *“per tutte le competizioni alpine (discesa - superG - slalom gigante - slalom e combinata alpina) è determinato sulla base dei punti FIS”* (Art. 621.3). A seguito di *“condizioni eccezionali della pista”*, la Giuria *“può decidere modifiche agli ordini di partenza”* (Art. 621.5). È prevista, inoltre, dal Regolamento la facoltà di annullamento di una gara da parte della Giuria per l'ipotesi in cui si verificano *“condizioni tali da non garantire ulteriormente il regolare proseguimento della gara”* (Art. 625.1 RTF); per il caso in cui venga, invece, proposto di tenere valida la gara, il referto del Delegato Tecnico dovrà *“contenere una relazione motivata”* (Art. 626 RTF). Contro le direttive della Giuria è ammesso reclamo (Art. 641.6), da parte dei singoli atleti maggiorenni (Art. 645), da proporsi immediatamente e comunque non oltre il termine indicato all'art. 643 del Regolamento.

Con specifico riferimento ai compiti della Giuria, il Regolamento dispone che, dal punto di vista tecnico la stessa è tenuta, tra l'altro a: *“modificare l'ordine di partenza tenendo conto delle condizioni della pista ed in condizioni particolari; modificare gli intervalli di partenza”* (Art. 601.4.6.1 RTF); mentre dal punto di vista organizzativo la Giuria deve *“verificare attentamente i punteggi dei concorrenti per il sorteggio”* (Art. 601.4.6.2 RTF). Il controllo del sorteggio è compito specificatamente demandato all'Arbitro (Art. 601.4.10). In caso di mancato adempimento ai propri doveri, *“la FIS può imporre sanzioni contro la Giuria o ai suoi membri individualmente”* Art. 601.5 RTF). Residuano da esaminare i compiti del Delegato Tecnico, il quale, nella sua qualità di rappresentante ufficiale della FIS, è tra l'altro tenuto ad assicurare *“l'applicazione e del rispetto delle regole indicate dalla FIS”*, a *“controllare il regolare svolgimento della manifestazione in programma”*, nonché a dare *“consigli agli organizzatori per la buona riuscita delle competizioni”* (Art. 602.1.1 RTF).

A integrazione delle predette disposizioni, di applicazione generale, deve poi aversi riguardo alle più specifiche previsioni dell'Agenda degli Sport Invernali, alla cui applicazione il RTF opera un espresso rimando e, in particolare - *ratione temporis* - alle disposizioni di cui all'Agenda degli Sport

Invernali – Stagione 2023/2024 Sci Alpino (di seguito, l'“Agenda”). L'Agenda, ribadito che il sorteggio deve avvenire “*il giorno precedente la gara*” (art. 1.10), specifica che “*ogni disciplina agonistica*” prevede nelle sue norme particolari il tipo, la modalità e “*la suddivisione dei gruppi per il sorteggio*”. Stabilisce, inoltre, che ai fini delle operazioni di sorteggio è doverosa la presenza di “*un rappresentante per ogni Società*” (art. 1.10.1), al quale è data facoltà di parola in ordine alle decisioni assunte dalla Giuria. Con specifico riguardo alle Gare FISI Master, tra cui le gare G_MAS in questione, l'Agenda dispone per tutte le tipologie delle gare di Categoria, all'art. 3.2.11, come segue: “*Il sorteggio degli ordini di partenza è effettuato per ognuna delle categorie femminili del Gruppo C, per quelle del Gruppo B, per quelle del Gruppo A e a seguire in ordine di punteggio FISI la categoria Giovani e Senior*”. Normalmente la successione nelle partenze delle categorie è la seguente: tutto il Gruppo C, C13-C12-C11-C10-C9-C8-C7-C6-C5-C4-C3-C2-C1; tutto il Gruppo B, B13-B12-B11-B10-B9-B8-B7, tutto il Gruppo A, A6-A5-A4-A3-A2-A1” Per quanto riguarda la suddivisione dei Gruppi (A e B maschili e C femminile) e delle rispettive categorie deve farsi riguardo alla specifica Tabella di cui all'art. 3.1.10 dell'Agenda.

Così inquadrata la normativa regolamentare applicabile alla fattispecie, per l'accertamento dei fatti oggetto del presente procedimento assumono rilevanza dirimente i documenti ufficiali di gara, il cui contenuto è già stato esaminato nelle Premesse, nonché le memorie difensive rispettivamente depositate nell'interesse dei sig.ri Umberto Fosson e Federico Ventura, in uno con lo Sci Club Master Team Pila, nonché del sig. Fabio Bronzing.

Dall'esame dell'Ordine di Partenza, come anzi sopra già rilevato, si ricavano le seguenti documentali circostanze: che è stato effettuato un unitario sorteggio per ciascun Gruppo - Master C (femminile), B e A (maschile) e che gli atleti Master sono partiti secondo la regolare successione dei Gruppi (C, B, A), sebbene all'interno di ciascun Gruppo non sia stato seguito il criterio della suddivisione in sottocategorie normalmente da adottarsi nelle gare FISI master.

È doveroso evidenziare che tali modalità di sorteggio e di successione nell'ordine di partenza dei Gruppi non sono state oggetto di rilievo e contestazione alcuna in sede di sorteggio, nonostante il RTF preveda la necessaria presenza di un rappresentante per Società a tali operazioni (Art. 1.10.1 cit.). Parimenti, non risulta dagli atti del procedimento che sia stata sollevata contestazione alcuna allorché i reclamanti hanno preso visione degli ordini di partenza (disponibili già la sera prima della gara): tanto che la prima delle due gare si è svolta senza alcuna osservazione da parte di nessuno. A tal proposito, i ricorrenti hanno per il vero riferito che “*diversi atleti che han chiesto di rettificare l'ordine di partenza prima dell'inizio della gara, evidenziando la violazione del regolamento, sono stati apostrofati e messi a tacere a male parole dal tracciatore, che è il tecnico responsabile in quota alla società organizzatrice*”: pur tuttavia,

i sig.ri Roma e Ronchetti non hanno offerto alcun indizio o mezzo di prova (come invero sarebbe stato loro preciso onere) atto a comprovare le predette circostanze, né d'altro canto i medesimi hanno indicato all'intestato Giudice il nominativo dei "diversi atleti" in modo da consentirne – se del caso – l'audizione. Tale ultima circostanza, non comprovata dai ricorrenti, oltre a non trovare riscontro alcuno nei documenti ufficiali, si scontra invero patentemente con il contenuto delle numerose dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dagli atleti partecipanti alle gare dalle quali non è dato ricavare contestazione alcuna circa le modalità di organizzazione e svolgimento delle gare.

Vero è, invece, che soltanto al termine della prima delle due gare, l'atleta sig. Roma, qualificatosi in seconda posizione nel proprio Gruppo di appartenenza (Master A) alle spalle di un atleta più giovane, ha segnalato al Delegato Tecnico la mancata suddivisione della start list nelle categorie previste (nulla lamentava, deve ribadirsi, in ordine alle specifiche modalità di sorteggio), preannunciando la propria intenzione di presentare ricorso.

Ebbene, a fronte della surriferita segnalazione il Delegato Tecnico, preso atto della contestazione di mancata suddivisione della start list nelle sottocategorie relative a ciascun Gruppo, ha in un primo tempo valutato di rielaborare, in via cautelativa, gli ordini di partenza per la seconda gara, ipotesi pur tuttavia successivamente esclusa all'esito di una serie di ponderate valutazioni, di cui è stata fatta idonea relazione del Referto di Giuria, afferenti (i) all'impossibilità di riorganizzare gara 1 e gara 2 per mancanza di tempo, (ii) all'esiguo numero dei concorrenti; (iii) alle ottime condizioni di manto nevoso.

In ragione delle suesposte circostanze di fatto e di quelle, ulteriori, di diritto di cui si darà conto di seguito, il Giudicante non ritiene che sussistano i presupposti per invalidare le gare oggetto di ricorso, ovvero per comminare qualsivoglia sanzione ai soggetti deputati all'organizzazione ed al controllo dello svolgimento delle gare.

In primo luogo, poiché si ritiene condivisibile la valutazione di non obbligatorietà delle disposizioni previste dall'art. 3.2.11 dell'Agenda, avuto particolare riguardo al secondo allinea, là dove la norma stabilisce, circa l'ordine di partenza, che "normalmente la successione nelle partenze è la seguente [...]". La letterale formulazione della norma (mediante l'impiego dell'avverbio "normalmente") induce, infatti, ad escludere il carattere cogente della stessa e ad attribuire, invero, alla medesima natura di norma relativa e, per ciò stesso, derogabile in presenza di determinate circostanze. Nel caso di specie, tali circostanze - atte a consentire la deroga della norma regolamentare - sono state individuate dalla Giuria, seppure soltanto ex post con riferimento alla prima delle due gare, nell'esiguità del numero dei concorrenti facenti parte della categoria Master, nonché nelle ottime condizioni di manto

nevoso, tali per cui è stato ritenuto che la mancata suddivisione dei singoli Gruppi in sottocategorie non avrebbe inficiato la classifica finale prevista a categorie unificate. A ciò deve aggiungersi, inoltre, che il sig. Roma (come evidenziato nel Referto del Delegato Tecnico) dalla start list con le sottocategorie sarebbe partito in seconda posizione al posto della quarta, *“differenza ritenuta non in grado di inficiare la sua ottima prestazione sportiva viste le condizioni perfette della pista”*; il sig. Ronchetti (pur risultando dalle classifiche di gara *“non arrivato”* in entrambe le gare) non risulta per il vero nemmeno aver presentato alcuna formale rimostranza alla Giuria al termine delle gare.

La non cogenza di tale norma trova del resto conferma nella precedente formulazione dell'art. 3.2.11 nella versione dell'Agenda in vigore per la stagione 2022/2023: nella predetta formulazione, infatti, la norma – oltre a prevedere che *“Normalmente la successione nelle partenze delle categorie è la seguente: tutto il Gruppo D, D13- D12-D11-D10-D9-D8-D7-D6-D5-D4-D3-D2-D1; tutto il Gruppo C, C13-C12-C11-C10-C9-C8-C7 tutto il Gruppo B, B6-B5-B4; tutto il Gruppo A, A3-A2-A1”*, specificava altresì che *“la Giuria può decidere diversamente solo se ciò è vantaggioso per le categorie D e C”*. Vi era, poi, nella precedente versione dell'Agenda, un ulteriore articolo (Art. 3.2.11.1), che non si rinviene invero nell'attuale formulazione, atto a disciplinare la possibilità di creare, in determinate condizioni di esiguo numero di iscritti, *“Gruppi Unificati per gare di categoria G_MAS / CR_MAS / CPI_MAS”*.

Ebbene, nell'attuale formulazione dell'art. 3.2.11, mentre la predetta puntualizzazione (*“solo se ciò è più vantaggioso per le categorie D e C”*) è stata eliminata, è stato invero mantenuto l'avverbio *“normalmente”*: ora, sebbene il Giudicante non ritenga di poter escludere che il mantenimento di tale avverbio possa essere frutto di un mero refuso, piuttosto che di una consapevole scelta regolamentare, va da sé che l'attuale formulazione della norma è tale da consentire una interpretazione discrezionale ed estensiva della stessa, così come è avvenuto, per il vero, nel caso oggetto di reclamo.

Atteso quanto precede, lo scrivente ritiene altresì di poter affermare che le disposizioni di cui all'art. 3.2.11 dell'Agenda, specificatamente dettate in relazione alle gare Master, siano poste a presidio (tra l'altro) della sicurezza dei partecipanti a tali gare, essendo la *ratio* implicitamente sottesa alla norma quella di consentire di disputare le gare Master tenendo in debita considerazione l'età (oltre al sesso, maschile o femminile) dei concorrenti appartenenti alle varie Categorie in cui sono suddivisi i Gruppi A, B e C (diversamente, non avrebbe senso l'inserimento in Agenda della relativa norma), garantendo, in tal modo, di norma, alle donne di partire prima degli uomini ed ai concorrenti più anziani di partire prima dei più giovani, così potendosi i medesimi presumibilmente giovare di condizioni di tracciato migliori ed atte, oltre a tutto, a ristabilire il *“gap”* anagrafico rispetto ai concorrenti più giovani.

Quanto da ultimo rilevato e considerato, impone pertanto di verificare se la decisione - assunta nel caso di specie dalla società organizzatrice e confermata dalla Giuria anche a seguito delle contestazioni del sig. Roma - di non rispettare la successione delle partenze prevista dal secondo allinea dell'art. 3.2.11 dell'Agenda, possa dirsi o meno rispettosa di tali esigenze di sicurezza. A tale interrogativo lo scrivente ritiene di poter dare risposta affermativa, in ragione, principalmente, del già riferito esiguo numero di partecipanti nei Gruppi C, B, A, oltre che delle ottime condizioni di pista.

Nemmeno è condivisibile l'assunto dei reclamanti tale per cui l'ordine di partenza delle gare avrebbe messo a rischio gli atleti, in ragione del fatto che *“atleti con età molto diversa fra loro sono partiti con solo 30 secondi di differenza, il che potenzialmente costituisce un rischio nello svolgimento in sicurezza della gara”*. Sotto tale ulteriore profilo di contestazione, infatti, deve innanzitutto osservarsi che è stato garantito dalla società organizzatrice un intervallo di partenza regolare, nel rispetto dell'art. 622.1 RTF e che tale intervallo fisso, stabilito dalla Giuria (art. 622.2.2. RTF) in *“trenta secondi”* è conforme al minimo previsto dall'art. 622.2.3. del RTF (*“L'intervallo minimo di partenza [...] per lo slalom gigante non deve essere inferiore a 30 secondi”*). L'intervenuto rispetto delle disposizioni regolamentari è, dunque, di per sé atto a garantire lo svolgimento delle gare in sicurezza. Dalle classifiche ufficiali e dal Referto del Delegato Tecnico non si ricavano, peraltro, condizioni relative allo svolgimento delle gare - né con riferimento al manto nevoso (*“ottime condizioni di manto nevoso” “neve farinosa”*), né avuto riguardo alle condizioni metereologiche (*“tempo sereno”*) - tali da dover indurre la Giuria a modificare l'intervallo di tempo in origine prestabilito. Possono pertanto dirsi rispettate, anche sotto tale profilo afferente agli intervalli di partenza, le condizioni idonee a garantire lo svolgimento delle gare in sicurezza. Né d'altro canto i ricorrenti hanno allegato alcuna specifica circostanza fattuale atta a deporre in senso contrario. Si osserva, ulteriormente, che le firme raccolte dalla gran parte degli atleti partecipanti alle gare (trattasi non solo di atleti tesserati con lo sci club organizzatore delle gare, ma anche con altre associazioni) evidenziano l'assenza di problemi legati alla sicurezza degli atleti, oltre all'intervenuta organizzazione delle competizioni *“con professionalità e attenzione”*. E lo stesso reclamante Ronchetti, nella messaggistica diretta al Direttore di Gara Umberto Fosson successivamente alla proposizione del reclamo, chiarisce che il reclamo presentato alla Federazione era volto esclusivamente a *“fare chiarezza”* e *“capire quali siano le giuste regole”*.

Sulla scorta delle motivazioni anzi tutte sopra articolate, il Giudicante, ritenuta l'insussistenza di violazioni regolamentari, ritiene che le domande dei ricorrenti non siano meritevoli di accoglimento.

Non si ritiene condivisibile, d'altro canto, la contestazione di lite temeraria: la querelle relativa ai rapporti tra i sig.ri Roma e Ronchetti, da una parte e lo Sci Club Master Team Pila, dall'altro, di cui le varie parti hanno inteso dar conto, non attiene all'oggetto dell'odierno ricorso, la cui proposizione non può certamente dirsi caratterizzata da malafede o colpa grave, sussistendo un concreto e legittimo diritto ed interesse, in capo ai sig.ri Roma e Ronchetti, a sentir accertare se, nel caso concreto, l'art. 3.2.11 dell'Agenda si fosse prestato, o meno, a interpretazioni ingiustamente estensive della stessa.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale- Area Nord Ovest, visti gli artt. 5, 17, comma 1, lett. a), d), e), l'art. 18, comma 2, comma 3 lett. b), l'art. 21, comma 1, lett. b) e l'art. 22, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISJ, ritenuta la propria competenza funzionale, oltre che territoriale, visti, altresì, gli artt. 3.2.11 dell'Agenda e 622 del RTF, rigetta il ricorso in quanto infondato.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti.

Bergamo, 14 Febbraio 2024

Il Giudice Sportivo Territoriale- Area Nord Ovest

Federazione Italiana Sport Invernali

(Avv. Chiara Mazzoleni)



MAZZOLENI
CHIARA
Avvocato
14.02.2024
10:32:15
GMT+00:00